



# COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

PROVINCIA DI VICENZA

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 39 del 28/06/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2021 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.**

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Giugno alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
TRAPULA GIANFRANCO	P		GONELLA SAVERIO	P	
MEGGIOLARO MAURIZIO	P		PERUZZI MARCO		AG
CALDERATO DANIELE		AG	PERIPOLI GIANLUCA		AG
LORENZI GIAN LUIGI	P		SCALABRIN MAURIZIO	P	
SAVEGNAGO ANNA	P		MEGGIOLARO LUCIA	P	
BELLIN ROBERTA	P		LUCANTONI ANNA MARIA	P	
ZORZETTO LAURA		AG	CARRETTA PIERANGELO	P	
BERTINATO ANDREA		AG	PICCIN GIAN LUIGI	P	
BESCHIN CLAUDIO	P				

Presenti: 12 - Assenti: 5

Sono nominati scrutatori: Savegnago Anna, Gonella Saverio, Meggiolaro Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Antonella Bergamin, assiste alla seduta.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Anna Maria Lucantoni, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assistono alla seduta i seguenti Assessori: Colalto Carlo, Stocchero Maria, Meggiolaro Claudio, Mazzocco Raffaella, Crocco Loris

*Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 08.05.2020, i lavori della presente seduta del Consiglio Comunale si sono tenuti presso la Sala Civica di Corte delle Filande.*

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020 riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria, n. 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, e n. 493/2020/R/RIF con la quale sono stati introdotti nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF Tari per l'anno 2021;

EVIDENZIATO che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il D.L. 41/2021, convertito dalla Legge 69/2021, all'art. 30 comma 5 stabilisce, limitatamente all'anno 2021, che i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti Tari sulla base del Pef, entro il 30 giugno 2021;

TENUTO CONTO che:

- con deliberazione di C.C. n. 67 del 17/12/2013 è stato affidato il servizio in house providing alla Società Agno Chiampo Ambiente Srl, c.f. 03052780248, con sede legale in Via Strada Romana, 2 a Montecchio Maggiore, per la gestione del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dal 1/1/2014 al 31/12/2018;
- con deliberazione di G.C. n. 296 del 30/12/2013 sono stati approvati la convenzione e il capitolato dai quali si evince che la gestione della tariffazione, accertamento, invii degli avvisi di pagamento e tutte le altre attività propedeutiche, sono svolte dalla Società Agno Chiampo Ambiente Srl per nome e per conto del Comune;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 26/10/2017 il Comune di Montecchio Maggiore ha esteso la regolamentazione del servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati ad ACA fino al 31/12/2029;
- con atto notarile del 06/02/2019 registrato a Valdagno il 06/02/2019 al n. 1155 Serie 1T sono state confermate le condizioni già indicate nel contratto di servizio in essere risultante dall'atto notarile n. 165602 del 12/12/2014 in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 30/12/2013 e di cui agli atti approvati con la medesima deliberazione;
- la stessa Società risulta affidataria del servizio di gestione della tariffa, accertamento e invii degli avvisi di pagamento e di tutte le attività propedeutiche al 31/12/2013 e che in base al comma 691 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 può essere affidato tale servizio anche per l'anno 2021;
- è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/06/2021;

TENUTO CONTO altresì:

- che nell'anno 2020 sono state trasferite ai Comuni specifiche risorse per finanziare le riduzioni Tari per le utenze domestiche e non domestiche danneggiate dalla pandemia da Covid-19 ancora in corso e che il Comune di Montecchio Maggiore non ha utilizzato tutti i fondi trasferiti;
- che con D.L. 73/2021 "Sostegni bis" sono stati stanziati 600 milioni di euro da ripartire per ciascun Comune finalizzati alla concessione di una riduzione sulla Tari delle utenze non domestiche al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

ATTESO che è volontà di codesta Amministrazione introdurre, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza

sanitaria Covid-19, delle riduzioni per l'anno 2021 a favore delle categorie economiche più colpite che hanno subito un calo delle proprie attività, senza compensare tali riduzioni con incrementi tariffari per le altre utenze, ma utilizzando i trasferimenti statali all'uopo destinati;

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiali divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28.05.2021, che stimano per il Comune di Montecchio Maggiore la somma di euro 155.053,00 per l'anno 2021;

VISTI:

- il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2021;
- la delibera di aggiornamento degli allegati al Rendiconto 2020 a seguito della certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali di cui al comma 2 dell'art. 39 del D.L. 104/2020 con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati;

RITENUTO, pertanto, di riconoscere alle utenze non domestiche delle agevolazioni sulla Tassa Rifiuti per l'anno 2021 come di seguito riportato, prendendo in considerazione la categoria prevalente:

- a) una riduzione della parte fissa e variabile della tariffa corrispondente a sei mesi per le categorie 2 (Cinematografi e teatri), 7 (Alberghi con ristorante), 8 (Alberghi senza ristorante) e 30 (Discoteche, night club);
- b) una riduzione della parte fissa della tariffa corrispondente a un mese e della parte variabile corrispondente a sei mesi per le categorie 17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista), 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 23 (Mense, birrerie, amburgherie) e 24 (Bar, caffè, pasticceria);

RITENUTO inoltre, di riconoscere una riduzione della parte fissa e variabile della tariffa corrispondente a sei mesi per le utenze non domestiche che svolgono attività di palestre (esclusi centri riabilitativi), piscine e agenzie di viaggio, e una riduzione della parte fissa della tariffa corrispondente a un mese e della parte variabile corrispondente a sei mesi per le attività di commercio al dettaglio oggetto di restrizioni e/o chiusure a seguito dei provvedimenti governativi; sono esclusi da tale agevolazione gli esercizi commerciali che hanno come attività unica o prevalente quelle ricomprese nell'allegato 23 al DPCM 02/03/2021, salvo casi particolari debitamente documentati che saranno valutati di volta in volta dall'Amministrazione. Le attività di cui al punto precedente devono presentare tramite PEC, entro il termine perentorio del 31/07/2021, la dichiarazione di chiusura/restrizione dell'attività tramite il modulo messo a disposizione dal Comune;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione comunale, a tutela anche dei contribuenti delle utenze domestiche in condizioni di precarietà economica a seguito della crisi generata dalla pandemia da Covid-19, provvederà ad implementare le linee di indirizzo per misure a sostegno delle categorie deboli, che già da diversi anni prevedono la possibilità di riduzione della imposta TARI anche fino

alla concorrenza dell'intero importo dovuto alle famiglie che versano in particolari condizioni di disagio economico e/o sociale. Tale intervento sarà oggetto di apposito provvedimento da approvarsi con delibera di Giunta comunale.

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27/12/2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Vicenza sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

1) prima rata: 16 ottobre 2021;

2) seconda rata/conguaglio: 16 dicembre 2021;

UDITA la relazione dell'Assessore Loris Crocco;

PRESO ATTO degli interventi espressi durante la discussione che, appositamente trascritti, vengono conservati agli atti del Comune a corredo della deliberazione adottata e riportati nei lavori d'approvazione del verbale della presente seduta;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in relazione alle agevolazioni tariffarie;

CONFERMATA dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

AI SENSI dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI espressi per alzata di mano:

presenti	n. 12
astenuiti	n. 3
votanti	n. 9
favorevoli	n. 9
contrari	n. 0

## DELIBERA

1 - di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2 - di prendere atto che i costi del servizio del ciclo dei rifiuti anno 2021 da coprire con le tariffe ammontano ad euro **2.691.759,93** ripartiti nel modo seguente:

-Parte fissa	<b>35,38 %</b>	euro	952.273,83
-Parte variabile	<b>64,62 %</b>	euro	1.739.486,10
-Utenze domestiche	<b>63,20 %</b>		
- Utenze non domestiche	<b>36,80 %</b>		

3- di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come da allegato A) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

4 - di fissare nella misura del 30% il moltiplicatore per l'anno 2021, previsto dal comma 2 dell'art. 17 del Regolamento Comunale TARI, da utilizzare per il calcolo della tariffa giornaliera da

applicare alla tariffa annuale corrispondente per attività, esclusa quella applicata agli operatori del mercato settimanale;

5 - di dare atto che alle tariffe di cui all'allegato A) a questo provvedimento si applica il Tributo Ambientale Provinciale nella misura del 5% a favore dell'Amministrazione Provinciale;

6 - di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- 1) prima rata: 16 ottobre 2021;
- 2) seconda rata/conguaglio: 16 dicembre 2021;

7 - di affidare anche per l'anno 2021 alla Società Agno Chiampo Ambiente Srl, la gestione della banca dati, dell'accertamento e dell'invio degli avvisi di pagamento della tassa rifiuti (TARI);

8 - di riconoscere alle utenze non domestiche delle agevolazioni sulla Tassa Rifiuti per l'anno 2021 come di seguito riportato, prendendo in considerazione la categoria prevalente:

a) una riduzione della parte fissa e variabile della tariffa corrispondente a sei mesi per le categorie 2 (Cinematografi e teatri), 7 (Alberghi con ristorante), 8 (Alberghi senza ristorante) e 30 (Discoteche, night club);

b) una riduzione della parte fissa della tariffa corrispondente a un mese e della parte variabile corrispondente a sei mesi per le categorie 17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista), 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 23 (Mense, birrerie, amburgherie) e 24 (Bar, caffè, pasticceria);

9 - di riconoscere una riduzione della parte fissa e variabile della tariffa corrispondente a sei mesi per le utenze non domestiche che svolgono attività di palestre (esclusi centri riabilitativi), piscine e agenzie di viaggio, e una riduzione della parte fissa della tariffa corrispondente a un mese e della parte variabile corrispondente a sei mesi per le attività di commercio al dettaglio oggetto di restrizioni e/o chiusure a seguito dei provvedimenti governativi; sono esclusi da tale agevolazione gli esercizi commerciali che hanno come attività unica o prevalente quelle ricomprese nell'allegato 23 al DPCM 02/03/2021, salvo casi particolari debitamente documentati che saranno valutati di volta in volta dall'Amministrazione. Le attività di cui al punto precedente devono presentare tramite PEC, entro il termine perentorio del 31/07/2021, la dichiarazione di chiusura/restrizione dell'attività tramite il modulo messo a disposizione dal Comune;

10 - di prevedere fin d'ora che le agevolazioni alle utenze domestiche saranno assegnate attraverso l'esenzione parziale e/o totale dell'importo dovuto per l'anno 2021 dai nuclei familiari, che versano in condizioni di particolare disagio economico/sociale in conseguenza della pandemia da Covid-19, demandando agli uffici preposti l'assunzione degli atti successivi necessari ad attuare tali agevolazioni;

11 - di dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, con le risorse derivanti dai trasferimenti statali all'uopo dedicati dell'anno 2020 e 2021 per un importo massimo di € 270.000,00;

12 - di dare atto che il presente provvedimento, nella parte relativa alle agevolazioni tariffarie, riveste carattere regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 e trova applicazione limitatamente all'annualità 2021;

13 - di pubblicare il presente atto deliberativo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

14 - di dichiarare, con successiva votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con il seguente esito:

presenti	n. 12
astenuti	n. 3
votanti	n. 9
favorevoli	n. 9
contrari	n. 0



**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2021 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Vice Presidente del Consiglio Comunale**

**Anna Maria Lucantoni**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa Antonella Bergamin**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**TABELLA TARIFFE TARI ANNUALI UTENZE DOMESTICHE**  
(al netto Tributo Provinciale Ambientale del 5% TEFA)

	Descrizione	Coefficiente parte fissa a mq.- ka	Coefficiente parte "componenti" - kb	ANNO 2021	
				Tariffa fissa al mq	Tariffa variabile "componenti"
Abitazioni e loro pertinenze	1 componente	0,86	1,00	€ 0,4256	€ 76,7381
Abitazioni e loro pertinenze	2 componenti	0,98	1,40	€ 0,4850	€ 107,4334
Abitazioni e loro pertinenze	3 componenti	1,08	1,80	€ 0,5345	€ 138,1286
Abitazioni e loro pertinenze	4 o più componenti	1,16	2,20	€ 0,5741	€ 168,8239

**TABELLA TARIFFE TARI ANNUALI UTENZE NON DOMESTICHE**  
(al netto del Tributo Provinciale Ambientale del 5%)

Categoria	Descrizione	Coefficiente parte fissa - kc	Coefficiente parte variabile - kd	ANNO 2021		
				Tariffa fissa	Tariffa variabile	Tariffa al mq totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28	€ 0,4179	€ 0,6298	€ 1,0477
2	Cinematografi, teatri	0,30	3,50	€ 0,3135	€ 0,6720	€ 0,9855
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,50	€ 0,5329	€ 0,8640	€ 1,3969
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,60	6,25	€ 0,6269	€ 1,2000	€ 1,8269
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	4,22	€ 0,3552	€ 0,8103	€ 1,1655
7	Alberghi con ristorante	1,50	13,45	€ 1,5673	€ 2,5824	€ 4,1497
8	Alberghi senza ristorante	0,95	8,88	€ 0,9926	€ 1,7050	€ 2,6976
9	Case di cura e riposo	1,00	10,22	€ 1,0448	€ 1,9623	€ 3,0071
10	Ospedali	1,07	10,50	€ 1,1180	€ 2,0160	€ 3,1340
11	Uffici e agenzie	1,52	12,45	€ 1,5882	€ 2,3904	€ 3,9786
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03	€ 0,6374	€ 0,9658	€ 1,6032
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	11,50	€ 1,0344	€ 2,2080	€ 3,2424
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	14,78	€ 1,3583	€ 2,8378	€ 4,1961
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	6,81	€ 0,6269	€ 1,3075	€ 1,9344
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	0,00	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	12,00	€ 1,1389	€ 2,3040	€ 3,4429
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	8,48	€ 0,8568	€ 1,6282	€ 2,4850
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	11,55	€ 1,1389	€ 2,2176	€ 3,3565
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,70	7,53	€ 0,7314	€ 1,4458	€ 2,1772

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,70	8,91	€ 0,7314	€ 1,7107	€ 2,4421
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,51	45,67	€ 5,7571	€ 8,7688	€ 14,5259
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,95	39,80	€ 5,1720	€ 7,6417	€ 12,8137
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	€ 4,1376	€ 6,2286	€ 10,3662
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,40	22,67	€ 2,5076	€ 4,3527	€ 6,8603
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	20,00	€ 2,7271	€ 3,8400	€ 6,5671
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76	€ 7,4916	€ 11,2821	€ 18,7737
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	€ 2,8629	€ 4,3105	€ 7,1734
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	0,00	€ 0,0000	€ 0,0000	€ 0,0000
30	Discoteche, night club	1,04	12,00	€ 1,0866	€ 2,3040	€ 3,3906